



SERVIZIO STUDI E GESTIONE DATI
DIVISIONE ANTIFRODE

Rifer. a nota n. del

Classificazione || 1 1

All.ti n .

Spett.le
Ministero dell'Interno - Dir. Centr. Polizia Stradale
Ferroviaria Comunicazioni e Reparti Speciali.
Serv. Pol. Stradale
Via Tuscolana, 1558
00173 Roma RM

Per conoscenza:
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
Direzione Generale per la Motorizzazione
Via Caraci, 36
00157 ROMA RM
ITALIA

MISE - Dir. Gen. - Div. VIII - Serv. Ass.
C.a Direttore Generale Gianfrancesco Vecchio
Via Sallustiana, 53
00187 Roma RM
ITALIA

Ministero dell'Interno - Servizio per il
sistema informativo Interforze
Via Torre di Mezzavia
00173 ROMA RM
ITALIA

ANCI-Associazione Nazionale Comuni Italiani
Via dei Prefetti, 46
00186 ROMA RM
ITALIA

ANIA - Associazione Nazionale
fra le Imprese Assicuratrici
Via S. Nicola da Tolentino, 72
00187 ROMA RM
ITALIA

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
c.a. dott. Vittorio Verdone
VIA STALINGRADO, 45
40128 BOLOGNA
Italia

Oggetto Coperture Assicurative R.c.a. - Dematerializzazione contrassegni e documenti assicurativi - Accertamenti e sanzioni applicabili ai sensi degli artt. 180,181, e 193 del C.d.S.

Si fa riferimento alla nota 300/A/3477/16/106/15 del 13 maggio 2016, alla nota 300/A/7886/15/124/9 del 16/11/2015 e si richiama la circolare n. 300/A/7094/15/12479 del 15 ottobre 2015 di codesto Ministero, nonché il comunicato stampa del Ministero delle Infrastrutture in data 12 ottobre 2015 laddove si afferma che, ai fini dell'accertamento della copertura, l'attestazione rilasciata dall'impresa di assicurazione dell'avvenuta stipula o del pagamento "prevale in ogni caso rispetto a quanto accertato o contestato a seguito di consultazione della banca dati. Resta in ogni caso fermo l'obbligo, previsto dall'articolo 180 del Codice della strada, di tenere a bordo del veicolo il certificato di assicurazione".

Per quanto attiene il rilascio della documentazione assicurativa, si precisa che l'IVASS, con provvedimento n. 41 del 22 dicembre 2015, ha valutato opportuno procedere alla digitalizzazione del certificato assicurativo in considerazione della circostanza che la documentazione assicurativa che consegna l'impresa all'atto della stipula del contratto non prevede più particolari regole di stampa, peraltro precedentemente previste solo per il contrassegno ora non più soggetto a consegna.

Nel caso di stipula di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la trasmissione del certificato di assicurazione può avvenire anche tramite posta elettronica e l'assicurato deve procedere in proprio alla stampa del certificato che deve essere conservato nel veicolo.

La documentazione così detenuta possiede i requisiti di legittimità, per gli effetti di cui all'art. 180, comma 1, lettera d), del C.d.S, in quanto comunque emanata e trasmessa dall'impresa di assicurazione.

Il controllo del certificato di assicurazione costituisce il punto di partenza dei controlli diretti ad accertare l'esistenza di una valida copertura assicurativa. Tali controlli si dipanano dal certificato di assicurazione, alla verifica della presenza della copertura nel Portale dell'Automobilista e, in caso di assenza, sono estesi a tutta la documentazione contrattuale che dovrà essere esibita dai soggetti destinatari dei controlli.

Con riferimento al quadro normativo sopra rappresentato, questo Istituto continua a ricevere segnalazioni da parte della Polizia stradale e di automobilisti ai quali è stato sequestrato il veicolo sulla base delle mere risultanze del Portale dell'Automobilista,

qualora quest'ultimo restituisca una informazione attestante l'assenza di copertura assicurativa. In proposito, appare opportuno osservare che la banca dati delle coperture risulta essere alimentata massivamente da parte delle imprese di assicurazione e purtuttavia è possibile che possano verificarsi ritardi nella alimentazione o disfunzioni sul caricamento dei dati.

Al fine di addivenire a comportamenti omogenei da parte delle Autorità pubbliche e per evitare inutili contenziosi con gli automobilisti, si richiama l'opportunità di articolare i controlli secondo lo schema operativo insito nelle disposizioni vigenti, a partire dalla verifica del possesso a bordo del veicolo della documentazione prevista dalla legge (Certificato di assicurazione). Qualora la documentazione esibita non sia suffragata dalla corrispondente annotazione presente nel portale dell'Automobilista, prima di procedere al sequestro del veicolo è opportuno invitare il proprietario del veicolo a fornire prova dell'esistenza della polizza. Solo all'esito della verifica presso la Compagnia intestataria del contratto esibito, procedere al sequestro del veicolo ove non risulti coperto da assicurazione.

In considerazione del generale principio di prevalenza delle risultanze cartacee rispetto a quelle della banca dati, la verifica della documentazione appare essere il momento centrale dell'accertamento anche al fine di evitare l'inutile aggravio del carico di lavoro per l'annullamento dei verbali di sequestro nei casi in cui si dimostra sussistere la copertura assicurativa.

Si resta a disposizione per fornire ogni chiarimento si renda necessario.

Distinti Saluti.

Per delegazione del Direttorio Integrato

firma 1